



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111 - DIVIS.CALCIO A 5: 041 25.24.114
FAX: 041 25.24.120 - 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.calcioa5@figc.it



Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 6 Agosto 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 11 del 03/08/2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. Ufficio Studi Tributari – Circolare n. 6/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” – cd. Manovra Economica 2011”

Qui di seguito si trasmette, la Circolare n. 6 – del 27 luglio 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. e relativa all'oggetto indicato in epigrafe :

“E' stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del D.L. 6 luglio 2011 n., 98.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie)

Con l'introduzione del comma I-bis all'art. 16, D.Lgs. n. 446/97, sono state stabilite nuove aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione nonché delle società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Queste le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 111/2011), fermo restando il potere delle Regioni di modificare le aliquote stesse (ad es., in molte regioni, quali Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, le aliquote sono del 5,57% per le banche e del 6,82% per le imprese di assicurazione):

- aliquota del 4,20% nei confronti di società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- aliquota del 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari;
- aliquota del 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

ART. 23, comma 8 (ritenuta sui lavori agevolabili)

È stata stabilita, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la riduzione dal 10 al 4% delle ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e poste sugli accreditamenti di bonifici disposti dai contribuenti, in relazione alle spese per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

ART. 23, comma 9 (riporto delle perdite)

E' stata modificata, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la normativa contenuta nell'art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, sull'utilizzo delle perdite conseguite dalle imprese assoggettate all' IRES.

Le perdite conseguite nei singoli periodi d'imposta potranno essere così utilizzate :

- Perdite conseguite nei primi tre esercizi d'imposta: riporto illimitato ed utilizzo nel limite del reddito imponibile;
- Perdite conseguite dal quarto periodo d'imposta in poi: le perdite diventano illimitatamente riportabili, ma l'utilizzo delle stesse non può eccedere l'80% del reddito.

Circa la decorrenza della disposizione, è da ritenere che per le perdite maturate fino al 2010 si applicano le vecchie regole che, invece, dovrebbero essere applicabili alle perdite maturate nel 2011.

ART. 23, commi 17-20 (nuove regole per la definizione ed i pagamenti rateali)

E' cancellato l'obbligo di prestare, in caso di definizioni superiori a 50.000 euro, effettuate a partire dal 7 luglio u.s., una garanzia mediante fideiussione. E', però, prevista una sanzione del 60% in caso di mancato pagamento di una sola rata successiva alla prima.

ART. 23, commi 22 e 23 (partite IVA inattive)

E' prevista la revoca d'ufficio delle Partite IVA che risultano inattive da più di tre anni. Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 15-quinquies all'art. 35, DPR n. 633/72, la revoca d'ufficio della Partita IVA viene effettuata qualora, per 3 anni consecutivi, il soggetto interessato:

- non abbia esercitato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo; ovvero
- non abbia presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

E' stata introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di sanare la violazione versando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta ad € 129, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall' Amministrazione Finanziaria.

ART. 23, comma 28 (studi di settore)

Sono state introdotte, a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, misure volte a razionalizzare gli studi di settore.

In particolare :

- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre "del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore"; eventuali integrazioni devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo "del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore";
- sono state inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro);
- potrà essere effettuato accertamento induttivo anche nelle ipotesi in cui vi sia l'omessa o infedele indicazione dei dati, così come in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. In tali casi la procedura di accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato uno scostamento significativo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (conseguente alla corretta applicazione degli studi di settore), superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato;
- nei casi di omessa presentazione del modello degli studi di settore, la sanzione (minima e massima) è aumentata del 50%.

ART. 23, commi 29 e 30 (irrogazione delle sanzioni)

- Qualora l'Ufficio ricalcoli, ritenendo corrette le osservazioni del contribuente entro i 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto, le sanzioni, queste potranno essere ridotte ad 1/3 del loro importo.
- Tali disposizioni si applicano agli atti notificati dopo il 6 luglio 2011 nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

E' stata prorogata al 1° ottobre 2011 la decorrenza della disposizione che prevede l'esecutività dell'avviso di accertamento. Ciò, anche a seguito della disposizione recata dall'atto 7, comma 2, punto n), punto 3) della L. n. 106 del 12 luglio 2011, che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio, che ha sospeso per 180 giorni l'esecuzione forzata dei nuovi accertamenti.

A tale riguardo, va rilevato che gli accertamenti emessi dalla predetta data del 1° ottobre p.v., purché relativi a periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi; in mancanza di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme è affidata agli agenti della riscossione. In presenza di ricorso si deve provvedere al pagamento del 30% della maggiore imposta accertata, altrimenti la somma verrà iscritta a ruolo. Decorsi 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso e in mancanza del pagamento, l'importo viene inviato all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata che, però, è sospesa per 180 giorni dalla data in cui il carico è stato affidato agli agenti stessi. Il ricorrente può ottenere la sospensione giudiziale con istanza di sospensione della riscossione al giudice tributario il quale deve decidere entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 23, comma 31 (sanzioni per ritardato versamento)

E' stata modificata l'attuale disposizione che sanziona i pagamenti effettuati in ritardo, estendendo a tutti i versamenti (in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione) la disposizione che prevede la riduzione della sanzione in caso di "lieve ritardo" (fino a 15 giorni) dei versamenti.

Pertanto, in caso di ravvedimento la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposta, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La sanzione applicabile del 30 % che si riduce al 3 % in caso di ravvedimento, breve (ossia 30 giorni dall'omesso versamento) è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

ART. 23, comma 41 (spesometro)

In ordine all'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000/3.600 al lordo di IVA, è stata prevista l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni eseguite nei confronti di privati se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carta di credito, debito o prepagata.

L'obbligo di comunicazione risulta essere a carico degli operatori finanziari che hanno emesso la carta di pagamento.

ART. 23, comma 47 (ammortamento beni)

E' previsto che, in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2013, verrà adottato un regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, ispirato a criteri di semplificazione. Il regolamento dovrà individuare le attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e a quelle attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota di ammortamento unica.

Art. 27 (regime fiscale delle nuove iniziative dell'imprenditoria giovanile)

E' introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio, per le cd. "nuove iniziative", al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, che ricalca gli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, alle persone fisiche che avviano una nuova attività d'impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, è applicabile l'attuale regime dei minimi.

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

L'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono **sostituite da un'imposta del 5%**.

La disposizione è applicabile a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o professione);
- in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedente non siano superiori a 30.000 euro;

ART. 39, Commi 9-11 (mini-liti, accordo preventivo, reclamo, mediazione)

Per gli accertamenti emessi dal 1° aprile 2012 dall'Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro, viene stabilito che dovrà essere presentato, da chi intende proporre ricorso, preventivo reclamo contenente una proposta di mediazione. Il reclamo va prodotto alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l'atto.

Le Direzioni provvedono, attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, ad analizzare il reclamo.

La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso avverso l'atto contestato. Sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate possono effettuare una proposta di mediazione della controversia. Decorso 90 giorni, il reclamo, se non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, produce gli effetti del ricorso. I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente scadono a 30 giorni dalla proposizione del ricorso. In caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso delle spese del procedimento sul reclamo di mediazione.

ART. 39, comma 12 (chiusura delle liti fiscali pendenti di importo non superiore a 20.000 euro)

Al fine di ridurre il numero delle liti pendenti, è prevista la possibilità di definizione delle liti pendenti alla data del 1° maggio 2011, per le quali l'ente impositore è l'Agenzia delle entrate, di importo non superiore a Euro 20.000.

E' da ritenere che la definizione è applicabile soltanto in presenza di ricorso notificato alla data del 1° maggio 2011 e che il limite di 20.000 euro va considerato sulla base del tributo accertato o contestato con esclusione di interessi e sanzioni. E' necessario attendere i chiarimenti dell'amministrazione per individuare se il limite è riferibile a ciascun tributo o all'ammontare complessivo di tutti i tributi risultanti dall'atto impositivo.

Questo il costo della definizione:

Valore della lite fino a Euro 2.000: 150 euro

Valore della lite superiore a 2.000 euro:

10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;

50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione

30% del valore della lite se non vi è stata ancora alcuna pronuncia da parte dei giudici alla data di presentazione della domanda di definizione.

Gli importi vanno versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così come i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni ecc.

Le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall' Agenzia delle Entrate mediante specifici provvedimenti.

ART 40, commi 1 ter e quater (taglio delle agevolazioni)

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014.

Il taglio riguarda una serie di agevolazioni fiscali quali, ad esempio, gli sgravi per il lavoro dipendente e per le pensioni, le detrazioni per i figli a carico, per le spese sanitarie e di istruzione, per le spese per gli asili nido, nonché quelle a favore degli studenti universitari.

Per i casi in cui la disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della norma con riferimento ai singoli regimi interessati.

La disposizione in commento non verrà applicata, qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**2.1. Iscrizione al REA – Repertorio delle notizie Economiche Amministrative**

Qui di seguito si trasmette la Circolare n. 12 della L.N.D. del 29/7/2011, relativa all'oggetto indicato in epigrafe :

Si ricorda alle associazioni sportive affiliate alla L.N.D. che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l'importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento.

Si ricorda, ancora, che l'obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Trattasi, in particolare, tra l'altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitando un'attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'impresa.

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l'iscrizione utilizzando l'apposito modello, scaricabile via internet, "Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente".

I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l'iscrizione, devono versare il diritto annuale di € 30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso".

Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione "contribuente" **va indicato il codice fiscale e non la partita IVA della associazione.**

Inoltre, va compilata, come segue, la sezione "ICI ed altri tributi locali":

- nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;
- nel codice tributo, indicare il codice 3850;
- nell'anno di riferimento, indicare l'anno 2011;
- nell'importo a debito, indicare l'importo di € 30,00

In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:

- nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all'1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011;
- nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributo dovuto (€ 30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.

2.2. Copertura della Polizza RCT/O, stipulata fra la LND e l'INASSITALIA – Polizza 330/00073975

Qui di seguito si trasmette la Circolare n. 13 della L.N.D. del 1°/8/2011, relativa all'oggetto indicato in epigrafe :

Pervengono alla LND, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.

A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono assicurate con polizza 'Responsabilità Civi le verso terzi (RCT)', che si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, **per danni involontariamente cagionati a terzi** in conseguenza di un fatto accidentale, con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:

- i rischi derivanti dalla proprietà, uso; esercizio e **conduzione degli impianti**, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi vi; - i rischi derivanti all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei.

Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere accordare l' uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile **dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.**

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Segreteria

3.1.1. COMPILAZIONE MODULI TESSERAMENTO (COLORE GIALLO)

Come già evidenziato più volte nei Comunicati Ufficiali della passata stagione sportiva, in ordine alla completezza dei dati anagrafici degli atleti, si ritiene importante ricordare che all'atto della compilazione del modulo giallo "Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. o Aggiornamento Posizione di tesseramento dovrà essere riportato **obbligatoriamente** il CODICE FISCALE dell'atleta.

Vista l'importanza del dato richiesto, l'eventuale sua omissione comporta il mancato inserimento nel sistema informatico.

Pertanto, al fine di evitare inutili ritardi nell'aggiornamento del Sistema, con tutte le ripercussioni inerenti gli adempimenti della Giustizia Sportiva, invitiamo le Società a compilare in modo completo lo stampato di tesseramento in questione.

3.1.2. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ CON ALTRA DELEGAZIONE

In merito alle richieste presentate direttamente dalle Società interessate, valutate positivamente le giustificazioni in esse contenute e sentito il parere delle Delegazioni Periferiche, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto nella sua riunione del 29/7/2011 ha autorizzato le sottonotate Società a svolgere l'attività 2011/2012 con Delegazione diversa da quella territorialmente competente :

A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA (TV)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Bassano
A.C.D. GALLIERA (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Bassano
U.S. FONTANIVESE S.GIORGIO ASD (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Bassano
POL. MOTTINELLO NUOVO (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Bassano
U.S. FACCA A.S.D. (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Bassano
POL. POZZETTO (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Bassano
A.C.D. JUVENTINA LAGHI (PD)	Attività Settore Giovanile	con Delegazione Bassano
A.C.D. UNION 98 BORSO DEL GRAPPA	Attività Settore Giovanile	con Delegazione Bassano
A.S.D. PER SANTA MARIA (PD)	Attività Settore Giovanile	con Delegazione Bassano
A.C.D. NUOVA CONA (VE)	Attività Settore Giovanile	con Delegazione Padova
G.S. BOARA PISANI (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Rovigo
A.S.D. CALCIO CAVARZERE (VE)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Rovigo
A.S.D. EUROPEO CESSALTO (TV)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione San Dona'
A.S.D. BOSCO OLME' CESSALTO (TV)	Attività Settore Giovanile	con Delegazione San Dona'
A.S.D. EVOLUTION TEAM (TV)	Attività Settore Giovanile	con Delegazione San Dona'
A.S.D. FIDES S.PIETRO IN GU' (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Vicenza
A.C.D. GAZZO (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Vicenza
A.C.D. CARMENTA (PD)	Attività Settore Giovanile e Juniores	con Delegazione Vicenza

Non concessa autorizzazione

U.S. PLAVIS (BL) Categoria Juniores

con Delegazione Treviso

3.1.3. INATTIVITÀ SOCIETÀ

Si informa che la Società :

Matricola n. 932852 **A.S.D. CALCIO TASSINA** di Rovigo Puro S.G.S.

Ha rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012.

Nei suoi riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l'inattività dall'attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell'affiliazione.

3.1.4. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ A.C.D. ORSAGO

La Società A.C.D. ORSAGO di Orsago (TV) Matricola n. 35450

Con propria nota indirizzata al Presidente della F.I.G.C., ha comunicato la rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale di 1^a Categoria 2011/2012, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un'istanza per essere autorizzata a disputare unicamente i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile con la conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Il Presidente Federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta dell'A.C.D. Orsago, ritenendo che i motivi avanzati giustificano la rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza e sono sufficienti per concedere l'autorizzazione a partecipare ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico 2011/2012, conservando l'anzianità di affiliazione (1/7/1983) ed il numero di Matricola (35450), disponendo altresì lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica a far data dal provvedimento (27/7/2011).

Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 12 del 05/08/2011

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4.1. Consiglio Direttivo

4.1.1. RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI 2011/2012

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 5/8/2011 preso atto :

- che allo stato attuale risulta che alcune Società, facenti parte dell'organico dei Campionati Provinciali e del Campionato di Serie "C" della Divisione Femminile, non hanno ancora perfezionato la domanda di iscrizione al campionato di competenza 2011/2012 nei termini previsti dal C.U. del C.R.V. n. 1 dell'1/7/2011;
- che la procedura telematica, pur in vigore per il secondo anno, ha presentato oggettive difficoltà alle società meno attrezzate sotto l'aspetto organizzativo;
- che é interesse del movimento, e del Comitato Regionale Veneto in particolare, acquisire il maggior numero possibile di società e di tesserati;
- che il livello agonistico di cui trattasi, per il quale peraltro non si é proceduto ancora alla formazione dei gironi, non presenta società controinteressate alla riapertura dei termini per l'iscrizione al campionato in oggetto;

dispone

la riapertura dei termini di iscrizione dei sottonotati Campionati fissandoli **entro il termine improrogabile del 12 Agosto 2011 - Ore 19.00**, precisando che le relative domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla documentazione prevista (cfr. C.U. n. 1 dell'1/7/2011 del C.R.V.) e dalla prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione.

Le domande dovranno essere depositate presso il Comitato Regionale, oppure inviate a mezzo Raccomandata A.R., tenendo presente che per la spedizione fa fede il timbro postale di invio e che la stessa dovrà giungere al massimo entro dieci giorni dal termine utile di spedizione :

- **Campionato di 3^a Categoria**
- **Campionato Juniores Provinciale**
- **Campionato di Serie "D" di Calcio a Cinque**
- **Campionati Juniores - Divisione di Calcio a Cinque di attività maschile e femminile**
- **Campionato di Serie "C" - Divisione Femminile**
- **Campionato Juniores - Divisione Femminile.**

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

4.1.2. COMPLETAMENTO ORGANICO - CAMPIONATO SERIE "C1" 2011/2012

La Divisione Regionale Calcio a 5, esaminata la graduatoria pubblicata sul Comunicato della Divisione Regionale Calcio a 5 nr. 64 del 23/6/2011 delle Società non aventi titolo di partecipazione al Campionato Regionale di Serie "C1", in considerazione della disponibilità di posti, resisi disponibili da varie rinunce e fusioni di Società (aventi titolo), al fine del completamento degli organici di detto Campionato, ha deliberato l'ammissione delle sottototate Società al Campionato Regionale di Serie "C1" - Stagione Sportiva 2011/2012 :

1. **Bissuola**
2. **Altamarca Montegroup**

4.1.3. COMPLETAMENTO ORGANICO - CAMPIONATO SERIE "C2" 2011/2012

La Divisione Regionale Calcio a 5, esaminata la graduatoria pubblicata sul Comunicato della Divisione Regionale Calcio a 5 nr. 64 del 23/6/2011 delle Società non aventi titolo di partecipazione al Campionato Regionale di Serie "C2", in considerazione della disponibilità di posti, resisi disponibili da varie rinunce e fusioni di Società (aventi titolo), al fine del completamento degli organici di detto Campionato, ha deliberato l'ammissione delle sottototate Società al Campionato Regionale di Serie "C2" - Stagione Sportiva 2011/2012 :

1. **Annia Serenissima C5**
2. **Real Bonavigo Futsal**
3. **Aletico Porto Viro**
4. **Azzurra San Bonifacio C5**
5. **Calcio a5 Malcontenta**

4.1.4. CAMPIONATO REGIONALE - CALCIO A CINQUE "SERIE C1" 2011/2012

Al termine delle iscrizioni, a seguito delle rinunce / mancate iscrizioni delle Società aventi diritto al Campionato Regionale di Serie C1, valutate le domande di ammissione pervenute, considerato il ripescaggio di una Società al Campionato Nazionale di serie B, la Divisione Regionale dispone la formazione del Girone "unico" del Campionato Regionale di Serie "C1" Stagione Sportiva 2011/2012, così come di seguito specificato :

1. ALTAMARCA MONTEGROUP
2. ALTOVICENTINO C5
3. ARZIGNANO FUTSAL
4. ATLETICO ARZIGNANO
5. BISSUOLA
6. CAVARZANO OLTRARDO
7. DIAVOLI ROSSI C5
8. DIBIESSE CALCETTO MIANE
9. FENICE C5
10. IL COLLE
11. MARINA SOCCER TEAM
12. MIR MONTECCHIO CALCIO A 5
13. REAL CADONEGHE C5
14. REAL CORNEDO
15. SPORTING CAVASO POSSAGNO

4.1.5. CAMPIONATO REGIONALE - CALCIO A CINQUE "SERIE C2" 2011/2012

A seguito rinunce di Società aventi diritto ed ammissione al sottonotato Campionato delle compagini che hanno proposto domanda di ammissione nei termini indicati, la Divisione Regionale dispone la formazione di 3 Gironi del Campionato Regionale di Serie "C2" Stagione Sportiva 2011/2012, così come di seguito specificato :

GIRONE A

1. ALPO 04
2. AT MASSICARUSI DOSSOBUONO
3. ATLETICO MALO
4. ATLETICO SAN TOMIO
5. AZZURRA SAN BONIFACIO
6. BLUE TEAM TRISSINO
7. CANGRANDE VERONA
8. CASTELLO
9. FUTSAL AVM ELETTRONICA
10. FUTSAL BOOMERANG
11. GIAVENALE
12. ISOLA 5
13. REAL BONA VIGO
14. SPORTING FIVE CHIAMPO
15. TEAM VALPOLICELLA
16. ZEVIO

GIRONE B

1. ATLETICO PORTO VIRO
2. BOSCO CALCIO A 5
3. CALCIO A5 MALCONTENTA
4. CAMPOSAMPIERO UNITED
5. CIDIEMME VIGODARZERE
6. DRAGO CAPPELLETTA
7. GRANZETTE
8. LIONS CHIOGGIASOTTOMARINA
9. MEGGEL CALCIO A 5
10. MONIEGO CALCIO
11. NOVENTA CALCIO A 5
12. OLIMPIQUE AXA CADONEGHE
13. P5 CALCIO
14. PERAROLO VIGONTINA
15. R.T.E PIOVE DI SACCO
16. SPORTLISSARO88

GIRONE C

1. ANNIA SERENISSIMA
2. ATLETICO CONEGLIANO
3. BULLDOGS RIESE
4. COSMOS FUTSAL NOVE
5. EAGLES ROSA'
6. FUTSAL CLUB PEDEROBBA
7. GIOVANILE RESANESE
8. MAS CALCIO A 5
9. SAN POLO CALCIO A 5
10. SANVE MILLE
11. SPARTAK RAM SOLAGNA
12. SPITEFULS LIMANA
13. SPORTING ROSSANO
14. SS LONGOBARDA
15. SUSEGANA CALCIO A 5
16. ZTLL SINISTRA PIAVE

4.1.6. CAMPIONATO REG. DI SERIE "C" CALCIO A CINQUE FEMMINILE - 2010/2011

Considerato che, al termine delle iscrizioni, risultano iscritte al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a 5 Femminile n. 7 Società, causa mancata iscrizione di alcune Società aventi diritto.

Considerato che, sulla scorta di quanto programmato dalla Divisione Regionale e pubblicato sui Comunicati Ufficiali, il Campionato Regionale di serie C di calcio a 5 femminile 2011/2012 verrà disputato solamente se il numero minimo dei partecipanti sia di almeno 10 unità.

Considerato che alla data odierna il succitato campionato non verrebbe disputato, rimandando perciò alla formalizzazione di un'unica categoria, rendendo vani gli sforzi tecnico/economici/programmatici anche di quelle Società che nella scorsa stagione sportiva hanno gareggiato per la conquista di un diritto sportivo per una categoria che ora andrebbe soppressa a seguito motivazioni non di natura "squisitamente sportiva".

Per tutto quanto su considerato il Consiglio Direttivo del Comitato Veneto ha deliberato la riapertura dei termini per la richiesta di ammissione (ripescaggio) alla Serie C di calcio a 5 femminile, fissandone il termine ultimo di invio o di deposito presso gli uffici regionali di Marghera **entro e non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 17 Agosto 2011**, nei modi precedentemente previsti (si allega modulo per domanda di ammissione).

Le domande concorreranno alla composizione di un girone nel numero massimo di 12 squadre.

La graduatoria di merito permetterà l'individuazione delle aventi diritto.

Nel contempo, al fine di diminuire gli obblighi alle squadre iscritte a tale Campionato, il Consiglio Direttivo ha altresì deliberato di abolire – per la corrente stagione sportiva 2011/2012, in via del tutto straordinaria e per le sole società che presenteranno domanda di ammissione – l'obbligo della iscrizione anche di una squadra juniores femminile o di attività di Settore Giovanile.

Alla chiusura del termine di presentazione delle istanze di ripescaggio il Consiglio Direttivo delibererà di conseguenza.

4.1.7. DATE INIZIO ATTIVITÀ CAMPIONATI REGIONALI

Si comunica che la data prevista per l'inizio dei Campionati di Serie C1 e di Serie C2 viene fissata in **Venerdì 16 Settembre 2011** (salvo casi particolari di richieste da parte di Società di Serie C2).

4.1.8. DATE SVOLGIMENTO FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

Si comunica che le Final Eight di Coppa Italia - Stagione Sportiva 2011/2012, relativamente alle compagini partecipanti al Campionato di Serie C1, si svolgeranno nelle giornate del 6 - 7 e 8 Gennaio 2012 presso un unico impianto che sarà reso noto in prossimo Comunicato ufficiale .

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - CALCIO A CINQUE

4.1.9. ISCRIZIONI CAMPIONATO GIOVANISSIME DI CALCIO A CINQUE

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l'Attività Giovanile di Calcio a 5, relativamente al Campionato Giovanissime. Il termine ultimo per procedere all'iscrizione viene fissato in **Sabato 3 Settembre 2011**.

In allegato al presente Comunicato viene rimesso il modulo "Iscrizione" per il Campionato Giovanissime che dovrà essere debitamente compilato ed inviato per posta alla Divisione Regionale Calcio a 5 nel termine sopra indicato.

Si ricorda che l'importo da versare è di **€ 25,00** come **tassa annuale di adesione** al Settore per l'attività giovanile e scolastica, e di **€ 60,00** quale **quota di iscrizione** per **OGNI CAMPIONATO / TORNEO A CUI SI PARTECIPA** (indifferentemente dalle squadre iscritte).

Si rimanda per completezza a quanto definito sul Comunicato n. 2 del 15 luglio u.s.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 6 Agosto 2011

Il Responsabile Regionale Attività C5
(Antonio Peron)

Il Presidente
(Fiorenzo Vaccari)